

Usa), ha comunicato il 22 ottobre 1999 ai sindacati la decisione di chiudere l'attività, licenziando tutti i 430 addetti;

tale decisione vanifica tutte le azioni del Governo per trovare una soluzione positiva alla crisi produttiva della azienda anche attraverso l'intervento della Itainvest con un progetto di rilancio produttivo, per il quale era stato costituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di lavoro interministeriale;

tale decisione esautora di fatto il *management* italiano che stava realizzando il rilancio produttivo dell'azienda con concreti progetti di investimenti;

inoltre la decisione di affidare all'avvocato Mauro Rubino Sammartano di Milano di iniziare le procedure del licenziamento collettivo e della messa in mobilità dei lavoratori pregiudica il buon andamento delle relazioni sindacali per una soluzione positiva della crisi produttiva —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per salvaguardare l'occupazione e per mantenere in Italia una realtà produttiva importante per il sistema industriale. (5-07041)

**POLIZZI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

come stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, che istituisce anche in Italia il lavoro temporaneo, le imprese fornitrici autorizzate versano al Fondo per la formazione professionale un contributo pari al 5 per cento dell'importo delle retribuzioni dalle stesse corrisposte ai propri lavoratori temporanei;

obiettivo del Fondo è quello di sostenere finanziariamente programmi e progetti di formazione finalizzati a rendere adeguate alla richiesta delle aziende utilizzatrici le professionalità possedute dai lavoratori temporanei;

a due anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 196, il Fondo continua ad

essere regolarmente alimentato, ma non risulta in alcun modo operativo, né il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato, entro il prescritto termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto che stabilisca i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità;

in Spagna, dove la contribuzione per la medesima finalità è solo dell'1 per cento, sono stati formati, con l'utilizzo di quei fondi, alcune decine di migliaia di lavoratori (più di 25 mila della sola società Adecco);

sempre più le imprese fornitrici avvertono la necessità di qualificare secondo le specifiche richieste dagli utilizzatori il personale avviato al lavoro temporaneo, il che rappresenta anche per i lavoratori stessi una non comune opportunità per ampliare la propria professionalità;

una significativa testimonianza di quanto descritto viene dall'esperienza della società di fornitura di lavoro temporaneo Tempor di Bari che, su richiesta di un'azienda utilizzatrice, ha progettato e sta realizzando, in modo autonomo e con oneri totalmente a proprio carico, uno specifico corso di formazione tecnico-pratico rivolto a propri lavoratori sull'uso dei sistemi semoventi di trasporto interno e sulle tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attività connesse —:

quali siano i motivi che non hanno consentito l'emanazione nei termini del decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (5-07042)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

**FOTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 7 ottobre 1999 il ministero dei lavori pubblici — ispettorato generale per l'Albo nazionale costruttori — ha diramato una circolare nella quale si comunica che con il 1° gennaio 2000 «verrà a determi-

narsi l'interruzione *ex lege* di tutti i procedimenti in corso e, pertanto, dovranno essere restituite ai soggetti interessati le istanze eventualmente presentate, istruite o ancora da istruire»;

in detta circolare si afferma inoltre « a tale riguardo, si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla assoluta necessità che gli atti deliberativi vengano redatti e trasmessi a questo Ispettorato in tempi brevissimi e comunque non oltre il 30 novembre 1999, termine che si ritiene congruo per consentire il corretto e tempestivo adempimento delle procedure di esecuzione. Per le delibere pervenute oltre tale termine non potrà essere assicurato l'aggiornamento della banca dati, che dovrà intervenire, in ogni caso entro il 31 dicembre 1999 » -:

come si dovranno comportare le imprese per poter partecipare alle gare d'appalto dopo il 1° gennaio 2000, nel caso:

a) occorresse cambiare o sostituire il direttore tecnico o l'amministratore;

b) di collocazione in quiescenza del direttore tecnico o dell'amministratore;

c) di morte del direttore tecnico o dell'amministratore. (5-07040)

LEONI e LUCIDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

gli avvocati del circondario della provincia di Latina hanno assunto un'iniziativa di protesta, entrando in stato di agitazione e proclamando l'astensione da tutte le udienze a partire dal 12 luglio fino al 18 settembre 1999;

in tale data hanno deliberato la prosecuzione dell'astensione stessa fino al 27 novembre 1999, giorno in cui è prevista una nuova convocazione dell'assemblea degli iscritti per svolgere le necessarie valutazioni;

l'agitazione è stata indetta a fronte di una carenza di magistrati presso le strutture giudiziarie del circondario, costituite allo stato a Latina, Terracina e Gaeta,

ormai non più sostenibile, per la condizione di grave dissesto in cui versa il servizio;

il circondario della provincia di Latina è spesso soggetto ad una permanenza dei magistrati che svolgono il servizio civile pari al periodo minimo consentito, per chiedere poi il trasferimento a Roma;

ai trasferimenti disposti non corrisponde una pronta copertura dei posti che restano vacanti per un periodo che raramente risulta essere inferiore ad un anno, con un'effettiva sospensione della trattazione delle cause;

l'organico dei magistrati assegnati al tribunale di Latina, anche se fosse totalmente e costantemente coperto, risulta essere del tutto insufficiente a soddisfare la domanda di giustizia che proviene dall'utenza. Uno studio del Consiglio superiore della magistratura, pubblicato nel marzo del 1993, effettuato riscontrando i carichi di lavoro di tutti gli uffici giudiziari d'Italia, faceva emergere come l'organico dei magistrati del tribunale di Latina fosse sotto dimensionato in quel momento nella misura di nove unità (da 45 a 36), e oggi risulta ulteriormente e notevolmente indebolito;

ad oggi, su un totale di 36 magistrati assegnati al tribunale di Latina, risultano vacanti da un anno quattro posti di magistrato, due giudici sono assenti per maternità e per altri cinque magistrati è stato deliberato il prossimo trasferimento a Roma, con la previsione di un solo nuovo arrivo a breve scadenza e di un altro per il mese di marzo 2000, in occasione del pensionamento di uno dei magistrati in servizio;

in provincia di Latina risultano essere in servizio 17 dei 32 giudici di pace previsti e 4 dei 14 giudici onorari aggregati del tribunale, preposti alle sezioni stralcio, destinati alla trattazione di migliaia di procedimenti di vecchio rito;

in occasione della costituzione delle sezioni stralcio sulla base dei procedimenti pendenti, il tribunale di Latina risultò

quattordicesimo in graduatoria sui 164 tribunali italiani, con un carico di lavoro di circa 11.400 procedimenti, superiore a quello di sedi giudiziarie di Corti d'appello;

con la riforma che ha introdotto il giudice unico di primo grado sono stati aggregati i territori di alcune ex preture ai tribunali della provincia di Latina, con un riassetto che mantiene la sede centrale del tribunale di Latina e due sedi distaccate a Terracina e Gaeta;

la sede di Terracina versa in una condizione di particolare difficoltà, essendosi vista assegnare solo tre magistrati; ad oggi solo due sono effettivamente in servizio e di questi uno ha già visto pubblicato il proprio trasferimento ad altra sede;

per il tribunale di Latina un solo magistrato è preposto alla gestione di oltre 1.200 fallimenti e le prime udienze relative alle esecuzioni immobiliari (allo stato circa 5.500) sono fissate per maggio-giugno 2004 -;

quali valutazioni esprima e se non ritenga di dover provvedere urgentemente a sanare una condizione di dissesto che mina non solo la credibilità dell'autorità giudiziaria, ma la stessa possibilità di esercitare i poteri minimi atti a garantire un giudizio rapido, certo e giusto. (5-07045)

**CALZAVARA.** — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere - premesso che:

il vincolo della conca di Feltre, imposto senza consultazioni con gli enti locali, è stato annullato dal Tar Veneto;

detto vincolo è visto dalla popolazione come conseguenza punitiva collettiva della costruzione di un fabbricato prospiciente la locale stazione ferroviaria che è in via di ultimazione, in quanto in regola con leggi, norme, regolamenti e circolari;

all'atto dell'esito favorevole alla comunità feltrina del Tar Veneto, il soprintendente ai beni architettonici del Veneto, Guglielmo Monti esternava sulla stampa il

proprio disappunto asserendo: « Grave e previsto, il Tar ci dà sempre torto, usando argomentazioni sbagliate », pur ammettendo di non aver letto la sentenza;

a seguire, il dirigente del ministero dell'ambiente dottor Mastruzzi, già noto localmente come responsabile di valutazioni errate su pareri di altre opere, condannava l'esito della sentenza del Tar Veneto, a quanto risulta all'interrogante, preannunciando sicuro ricorso e minacciando abbattimenti e demolizioni varie -;

se il soprintendente Monti e il direttore generale Mastruzzi abbiano preso posizione su precise indicazioni del Ministro interpellato;

in caso contrario, se il Ministro interpellato reputi « normale » il comportamento e le esternazioni dei suoi dipendenti;

se intenda rispettare la volontà, della maggioranza dei cittadini feltrini, dell'amministrazione di Feltre e del Tar Veneto contro il vincolo in oggetto. (5-07046)

**ALBERTO GIORGETTI.** — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere - premesso che:

in occasione dell'ultimo concorso per uditori giudiziari vi sono stati una serie di ricorsi contro la cosiddetta « preselezione informatica »;

il problema della legittimità del *test*, dopo il concorso di notaio, viene risollevato ancora una volta;

infatti i candidati che durante la preselezione avevano commesso un solo errore e che sono stati esclusi dalle prove successive hanno ricorso in appello;

ai ricorsi sono seguite le ordinanze del Tar del Lazio (15 luglio 1999, n. 2313) e del Consiglio di Stato (30 settembre 1999, n. 1769) che hanno ammesso con riserva alle prove scritte candidati che non avevano superato la preselezione;

si è quindi bandito un concorso per 350 uditori (fatto che avviene ogni due anni), cambiando procedura per velocizzarla e poi, a concorso in atto, si è di fatto sospesa la procedura nuova per riadottare quella vecchia;

riammesse quindi le persone che erano state inizialmente escluse in quanto avevano commesso un solo errore, che andranno ad aggiungersi pertanto ai 3024 che si presenteranno alle prove scritte a fine febbraio -;

quali provvedimenti intenda il Ministro adottare per definire una volta per tutte la procedura di preselezione per i concorsi, dato che molti dubbi solleva il criterio adottato sia per il concorso per uditore giudiziario sia per quello per notaio che porta ad esitare sulla legittimità dei test;

alla luce di ciò che è accaduto si ritiene inoltre inutile fornire precise indicazioni per lo svolgimento delle prove quando poi le regole delle stesse vengono annullate di fatto in corso di svolgimento dei concorsi stessi. E quale sia stato il motivo che ha determinato in tutti questi mesi il silenzio del Ministro stesso lasciando così 3024 persone nell'incertezza. (5-07047)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.*  
- Per sapere - premesso che:

1. il comma II dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, trattando i principi fondamentali in materia di industria alberghiera, definisce gli alberghi come « esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori »;

2. la nota del 21 ottobre 1994, n. 940568 del ministero delle finanze, dipartimento delle dogane e delle imprese dirette di Roma è stata interpretata dall'ufficio tecnico di finanza di Trento in modo tale che si è perso l'elemento dell'unitarietà

dell'attività alberghiera surrogando l'industria alberghiera allo stato di attività promiscua;

3. questo tipo di interpretazione sta creando non poche difficoltà agli albergatori che offrono diversi servizi all'interno dello stesso immobile;

4. il problema nasce dall'interpretazione del concetto di prevalenza di un'attività sull'altra volendo in tal modo scindere l'unica licenza di albergo da quelle dei bar e ristoranti annessi. La licenza invece è in molti casi unica, altrimenti i gestori dovrebbero avere aziende con licenze, gestioni, titolarità distinte e separate, così come se distinti e separati fossero gli immobili stessi che li ospitano. L'unica differenza in realtà consiste nella possibilità di somministrare anche ai non alloggiati oltre che agli ospiti, ma nulla di più. A norma dell'articolo 52 comma III del regolamento esecutivo della legge della provincia autonoma di Trento sul commercio (L.P. 48/83), gli esercizi della somministrazione anche annessi ad alberghi possono vendere per asporto i prodotti stessi che vengono somministrati, senza per questo aver bisogno di specifica licenza commerciale per la vendita al minuto;

5. perplessità deriva anche dall'interpretazione che la presenza all'interno della struttura alberghiera di un appartamento ad esclusivo uso del gestore che vi abita e vi risiede comporti promiscuità nell'uso del gas metano e Gpl da riscaldamento e quindi ancora una volta, l'impossibilità di usufruire dell'aliquota agevolata sul gas consumato; infatti quella alberghiera è un'attività che proprio per la sua natura e per le norme penali ed amministrative oggi vigenti, richiede di fatto una presenza continua del gestore dell'esercizio. Per questo motivo molti albergatori vivono all'interno dell'albergo (hanno la residenza anagrafica allo stesso indirizzo dell'albergo), assicurando così il servizio notte e giorno e custodendo l'esercizio fuori stagione. Ovviamente l'albergatore ed i suoi famigliari non sono iscritti a libro paga come dipendenti, mentre sono iscritti come collabo-

ratori familiari anche con compiti di portineria e di custodia, lavorando all'interno dell'albergo;

6. la stragrande maggioranza degli alberghi trentini ha, per consuetudine, bar e/o ristorante aperti al pubblico svolgendo di fatto in molti casi, data la loro posizione spesso isolata, una funzione di servizio pubblico per cui il non applicare loro detta riduzione vorrebbe dire rendere inapplicabile la norma, che uscirebbe vanificata anche nell'ipotesi dello sdoppiamento dell'impianto (ammesso che ciò sia possibile) dove difficilmente l'agevolazione coprirebbe i maggiori costi;

7. l'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede espressamente, al comma 1, lettera D, n. 2, l'assoggettamento ad accisa del gas metano per la combustione ad usi civili e ad usi industriali. Tale disposizione è corredata da alcune note tra le quali la nota 5 relativa agli usi industriali, la quale stabilisce che: «devono considerarsi comprese negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del Gpl come combustibile nel settore alberghiero...». Il contenuto delle predette note è stato letteralmente riportato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in particolare nella nota 1 dell'articolo 26 comma 1). È quindi la legge che espressamente e in maniera univoca statuisce che il gas metano e il Gpl usato come combustibile nel settore alberghiero devono considerarsi compresi negli «usi industriali» e quindi assoggettati alla relativa disciplina -:

se non ritenga che l'attività alberghiera la quale, per sua natura e specificità oltre che per consuetudine diffusa in Trentino, ricomprende anche i servizi di ristorante e bar, deve essere a tutti gli effetti considerata in maniera unitaria, non potendosi operare all'interno di un'unica azienda alberghiera delle artificiali suddivisioni tra l'attività di locazione delle stanze e quelle di ristorazione e bar;

se non ritenga di dover intervenire sui propri uffici per chiarire e far presente l'unitarietà e specificità dell'attività alberghiera nel suo insieme, comprovata dall'esistenza di una particolare disciplina e dal rilascio di un'unica licenza amministrativa per lo svolgimento della relativa attività;

se non condivida l'osservazione che il gas metano e il Gpl usato come combustibile nel settore alberghiero debba considerarsi compreso negli «usi industriali» e quindi assoggettato alla relativa disciplina. (5-07048)

MOLINARI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per conoscere — premesso che:

in Basilicata diverse migliaia di aziende agricole, beneficiarie degli aiuti comunitari Pac-seminativi di compensazione al reddito ex regolamento CEE 1765 del 1992, sono state sottoposte a controllo oggettivo da parte del Consorzio di controllo integrato in agricoltura (Ccia), con esito parzialmente negativo;

tali controlli sono stati contestati dagli stessi produttori in quanto non rispondenti alla realtà ed hanno prodotto, conseguenti ricorsi all'Aima;

i ricorsi sono stati inoltrati al Ccia per la verifica degli stessi secondo le istruzioni fornite dall'Aima;

la condizione venutasi a determinare rischia di penalizzare fortemente il settore agricolo cerealicolo in quanto i beneficiari non riescono a percepire i sostegni comunitari per la campagna seminativi 1998 e 1999 -:

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti del Ccia e dell'Aima per dare risposte immediate a tutti i produttori interessati che, purtroppo, a causa dei disguidi tecnici determinati da questi organi di controllo non riescono ancora a percepire l'importante sostegno al reddito.

(5-07050)

FOTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
- Per sapere - premesso che:

i lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Po che collega la città di Piacenza con il comune di San Rocco al Porto (Lodi) risultano assentiti ormai da due anni;

detti lavori, per i quali è competente il dipartimento Anas di Milano, dovevano avere inizio nei primi mesi del 1999, tant'è che venne pubblicato il bando d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

nel mentre l'inerzia degli organi competenti regna sovrana, sul ponte in questione, in occasione di alcuni incidenti verificatisi sull'asse stradale di cui trattasi, le precarie e pericolose barriere protettive hanno ceduto, così che alcuni veicoli sono precipitati dal ponte da un'altezza di 10-12 metri;

soltanto fortunate coincidenze hanno sin qui evitato che i sinistri verificatisi determinassero eventi luttuosi per i protagonisti -;

se non ritenga, in ragione dell'oggettiva pericolosità del tratto stradale in questione e del periodico ripetersi di eventi infortunistici stradali, di dovere richiamare l'Anas alla necessità di attivare - senza indugio - le procedure per l'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte in oggetto, anche al fine di evitare comportamenti di natura omissiva destinati - se protratti - ad assumere rilevanza penale. (5-07051)

MALAGNINO. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Per sapere - premesso che:

un milione e mezzo di quintali di olio di dubbia provenienza e di olio di semi, di fatto inquina il mercato dell'olio extravergine di oliva, vera vittima dell'attuale crisi di mercato in Puglia, regione dove si produce quasi il 50 per cento della produzione italiana;

è evidente, che alcune raffinerie stanno agendo in contrasto con la legge n. 313 del 1998, che vieta la detenzione e la manipolazione di olio di oliva extravergine e che continuano le importazioni di olio di dubbia origine che viene poi miscelato e lavorato in Italia -;

se non ritenga necessario ed urgente che vengano rafforzati i controlli nelle raffinerie, nei porti e nei supermercati per individuare e bloccare i flussi illegali di olio. (5-07052)

CARLESI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche presentano alcuni aspetti che vanno chiariti per assicurare alle procedure stesse rapidità e trasparenza;

esistono, ad esempio, difficoltà interpretative legate alla sovrapposizione di norme di diversa origine e natura in merito alle disposizioni sulla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale e al punteggio da assegnare nei concorsi ai farmacisti che hanno operato per almeno cinque anni come titolari, direttori o collaboratori nelle farmacie rurali;

infatti, l'articolo 9 della legge n. 221/68 prevede che questi farmacisti abbiano diritto a una maggiorazione del 40 per cento del punteggio relativo ai titoli di esercizio professionale per un massimo di 6.50 punti;

la circolare ministeriale n. 204 del 20 ottobre 1969 ha stabilito che tale maggiorazione non possa superare i 6.50 punti di cui dispone, ai fini della valutazione dei titoli di esercizio professionale, ciascuno dei cinque componenti della commissione esaminatrice;

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1275/71 dispone che i punteggi complessivi preferenziali non possano superare i 32.5 punti di cui dispone l'intera commissione;

l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298/94 ha stabilito che il punteggio massimo che ogni commissario può attribuire ai titoli relativi all'esercizio professionale è pari a 7 punti, al posto dei 6.50 precedentemente previsti;

tale ultima previsione si pone in contrasto con la norma che limita a 32.5 punti il punteggio massimo ottenibile grazie alla suddetta maggiorazione, in quanto se ciascun commissario attribuisce un punteggio pari a 7 si arriva complessivamente a 35 punti;

tale complessa situazione è stata oggetto anche di pronunciamenti non univoci di organi della giustizia amministrativa, lasciando nell'incertezza i farmacisti interessati e favorendo i ricorsi e il rallentamento delle procedure di assegnazione delle farmacie —:

se non si ritenga necessario ed urgente chiarire quale sia il punteggio massimo attribuibile nella valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale dei farmacisti che hanno operato per più di cinque anni in farmacie rurali, tenendo conto che il limite di 32.5 punti contrasta con la possibilità per ciascuno dei 5 commissari di attribuire un punteggio massimo pari a 7 punti arrivando così a 35 punti;

più in generale, se non si ritenga indifferibile introdurre norme che stabiliscano con precisione i tempi di espletamento delle varie fasi dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, con la contestuale individuazione dei funzionari responsabili di ciascuna fase, in modo da assicurare che le procedure di assegnazione delle farmacie si svolgano nel segno della rapidità e della trasparenza.

(5-07053)

**BOGHETTA.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1996 dispone la verifica del progetto Treni alta velocità;

grazie a questa legge venne istituita una Commissione interministeriale trasporti e ambiente che aveva il compito di verificare e valutare il programma dell'alta velocità ferroviaria e, in modo particolare, i progetti che presentavano un iter autorizzativo non concluso;

nella Commissione interministeriale sono stati chiamati vari esperti;

la Commissione dopo più di un anno di lavoro ha elaborato un documento che è servito per la discussione parlamentare, conclusasi poi con il voto di una risoluzione;

i lavori del gruppo di esperti risultano ambigui e contraddittori;

sembra, come ripreso da diverse testate e agenzie giornalistiche (Ansa del 19 novembre 1999 e *Il Mondo* del 26 novembre 1999), che due dei 47 membri della Commissione interministeriale lavorassero contemporaneamente al documento di verifica, su incarico dei ministri dei trasporti e dell'ambiente, e per consorzi o aziende collegate al progetto Tav;

si tratta del professor Eugenio Borgia, ordinario di pianificazione dei trasporti presso l'università di Roma, e il professor Alfonso Capasso, titolare del corso di sistemi elettrici per l'energia presso l'università « La Sapienza ». Il professor Eugenio Borgia, avrebbe avuto legami con la Aic Progetti di Roma che realizzava gallerie artificiali sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, mentre il professor Alfonso Capasso avrebbe avuto rapporti con il consorzio Cavet e con l'ufficio gestione tecnica affidamento Saturno, il primo titolare della realizzazione della tratta Bologna-Firenze;

risulta infatti all'interrogante che il ministero dei trasporti e della navigazione — servizio pianificazione e promozione — convocava (prot. n. 000896/rif.) in data 18 maggio 1999, la seconda riunione della Commissione di cui al decreto ministeriale 16 aprile 1999, n. 583/R.F. inviando la comunicazione al professor Alfonso Capasso al seguente indirizzo: « prof. Alfonso

Capasso - Corso Italia, 83 - 00198 Roma ». Tale indirizzo corrisponde a quello della Cavet;

la Tav accompagnava l'invio della documentazione richiesta dagli esperti della verifica con missiva (prot. ISI60.2178.7/ASM/cc) del 15 maggio 1997 inviata a « Egr. Prof. Alfonso Capasso c/o Cavet - int. 5 Corso Italia, 83 - 00198 Roma » e a « Spett.le AIC Progetti - Via della Camilluccia, 589/c - 00135 Roma, Alla c.a. prof. Eugenio Borgia »;

se ciò risultasse confermato ne risulterebbe inquinato tutto il processo di verifica indicato dal Parlamento -;

se risultino veritiere le questioni qui sopra denunciate;

se i Ministri che hanno nominato la Commissione di esperti fossero a conoscenza che alcuni membri della Commissione medesima avessero o mantenessero rapporti con consorzi e/o aziende, che a un qualsiasi livello operassero con la Tav;

se intenda consentire una nuova verifica del Parlamento, nominando un nuovo gruppo di esperti di cui si accerterà preventivamente la provenienza professionale. (5-07054)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

**DEL BARONE.** - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

i medici che prestano servizio come medici fiscali dell'Inps, hanno un rapporto di collaborazione libero-professionale che può definirsi tranquillamente anomalo perché, di fatto, sono vincolati da una serie di disposizioni lavorative, sia professionali che giuridico-organizzative, che sono tipiche del rapporto lavorativo di dipendenza;

di fatto la loro attività è legata a tutte le incertezze di un lavoro autonomo con

una totale assenza di qualsiasi forma di tutela giuridica previdenziale ed assicurativa;

essi sono, inoltre, assoggettati al regime della incompatibilità per cui, in pratica, oltre a non potere svolgere altre attività professionali, a loro è inibita l'iscrizione alle scuole di specializzazione ed al corso di medicina generale, senza dimenticare che anche l'attività libero-professionale, senza essere proibita di fatto, è ostacolata da vincoli di tempo legati alle fasce orarie per l'esecuzione delle visite di controllo e dalla impossibilità di ottenere una programmazione del lavoro svolto per conto dell'Inps;

aggiungasi a questo che, quando i ricordati sanitari hanno presentato l'ultima domanda di partecipazione alla graduatoria generale di medicina generale per l'anno 1997, si sono visti eliminato il punteggio per il lavoro svolto per conto dell'Inps con una retrocessione nella graduatoria stessa, di notevolissima entità, senza dimenticare che questi giovani medici prima avevano usufruito di un punteggio di 0,10 per mensilità, punteggio che era identico a quello attribuito per la stessa attività presso le Asl;

giòva ricordare che ai medici di medicina fiscale inquadrati nella medicina dei servizi ed operanti nelle ricordate Asl il punteggio attualmente attribuito è di 0,20 per mese, cioè doppio rispetto a quello dato precedentemente per il lavoro all'Inps ed ora eliminato;

giòva anche ricordare che i compensi previsti sono di minima entità, ricordando, inoltre, che sarebbe bene fare in modo che le due fasce di reperibilità si riducessero ad una per consentire una possibilità esterna di lavoro, ad oggi, come prima detto, negata -;

se i Ministri non intendano intervenire per consentire un adeguamento dei compensi attualmente minimi e senza versamenti di quote previdenziali e di coperture assicurative;